

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1987

relativa alle riduzioni delle tariffe dei trasporti aerei e marittimi riservate esclusivamente ai residenti spagnoli nelle isole Canarie e Baleari

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(87/359/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafi 1 e 3,

1. considerando che la Spagna ha istituito, con decreto legge n. 22/62 del 14 giugno 1962<sup>(1)</sup> e con legge n. 46/81 del 29 dicembre 1981<sup>(2)</sup>, un regime particolare nel settore dei trasporti in base al quale determinati passeggeri beneficiano di riduzioni delle tariffe di trasporto aereo e marittimo per i loro viaggi tra la Spagna continentale e le isole Canarie e Baleari;
2. considerando, da una parte, che l'articolo 2 del decreto legge n. 22/62 relativo ai collegamenti aerei con le isole Canarie prevede una sovvenzione dello Stato pari al 33 % del prezzo del biglietto per il trasporto aereo regolare di passeggeri su tale linea; che in base alle disposizioni dell'articolo 3 del medesimo decreto legge le imprese di trasporto che beneficiano di tale sovvenzione sono tenute a ridurre i prezzi dei biglietti di un importo corrispondente;
3. considerando, d'altra parte, che la legge n. 46/81 relativa ai collegamenti aerei e marittimi con le isole Baleari prevede una sovvenzione dello Stato che permette riduzioni di tariffe per l'utilizzazione dei servizi di trasporto regolare di passeggeri tra l'arcipelago ed il resto del territorio nazionale; che, in particolare, la riduzione del prezzo del trasporto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 di detta

legge, è pari al 25 % della tariffa vigente per i tragitti tra l'arcipelago ed il resto del territorio nazionale e al 10 % della tariffa vigente per i tragitti tra le isole dell'arcipelago; che a norma degli articoli 3 e 4 della medesima legge le imprese concessionarie sono tenute a concedere riduzioni di tariffe e ricevono dallo Stato una compensazione per la conseguente diminuzione delle loro entrate;

4. considerando che l'articolo 1 del decreto legge n. 22/62 prevede espressamente che la sovvenzione dello Stato per i collegamenti aerei con le isole Canarie è applicabile solo ai biglietti utilizzati dagli spagnoli residenti in tali isole; che a norma dell'articolo 1 della legge n. 46/81 beneficiano delle riduzioni delle tariffe di trasporto gli spagnoli residenti nelle isole Baleari;
5. considerando che il regime particolare di trasporto stabilito dal decreto legge n. 22/62 e dalla legge n. 46/81 è stato nuovamente precisato con chiarezza dall'articolo 1 del decreto reale n. 3269/82 del 30 novembre 1982<sup>(3)</sup>; che quest'ultimo stabilisce che le riduzioni delle tariffe di trasporto regolare di passeggeri previste dal decreto legge n. 22 del 1962 e dalla legge n. 46 del 1981 e accordate tramite le compagnie di trasporto di interesse nazionale sono applicabili solo agli spagnoli che al momento dell'acquisto del biglietto provino di essere residenti nel territorio delle provincie di Baleari, Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife;

<sup>(1)</sup> Boletín Oficial del Estado n. 143 del 15. 6. 1962.

<sup>(2)</sup> Boletín Oficial del Estado n. 312 del 30. 12. 1981.

<sup>(3)</sup> Boletín Oficial del Estado n. 287/82 del 30. 11. 1982.

6. considerando che sia privati che membri del Parlamento europeo hanno espresso a più riprese alla Commissione le loro rimostranze nei confronti del regime preferenziale di trasporto in questione; che la Commissione ha altresì ricevuto un ricorso formale;
7. considerando che la Spagna, riservando il beneficio del regime di trasporti aerei e marittimi a prezzi ridotti ai cittadini spagnoli residenti nelle isole Canarie e Baleari accorda a questi ultimi un indubbio vantaggio rispetto ai cittadini degli altri Stati membri ivi residenti;
8. considerando che il regime dei trasporti praticato dallo Stato spagnolo ha una chiara rilevanza economica, tenuto conto del numero di cittadini degli altri Stati membri residenti nelle isole, del costo dei trasporti tra queste ultime e la Spagna continentale e dell'intensità della riduzione accordata unicamente ai residenti spagnoli;
9. considerando che fin dal 23 dicembre 1986 la Commissione è intervenuta presso il governo spagnolo sostenendo l'incompatibilità del regime in questione ed invitandolo a comunicarle le sue osservazioni in proposito; che questa posizione è stata fatta nuovamente presente il 5 febbraio 1987 e ribadita in data 4 marzo 1987, dopo che la Commissione aveva avuto conoscenza delle osservazioni delle autorità spagnole ed aveva ricevuto conferma del mantenimento del regime particolare dei trasporti praticato dalle compagnie Iberia e Transmediterranea; che si tratta nella fattispecie di imprese pubbliche, in quanto lo Stato vi detiene una partecipazione rispettivamente del 99 % e del 95 % del capitale sociale;
10. considerando che a norma dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CEE gli Stati membri sono tenuti, per quanto riguarda le imprese pubbliche, a non emanare né mantenere alcuna misura contraria alle norme del trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94; lo stesso obbligo sussiste anche per le imprese alle quali gli Stati concedono diritti speciali o esclusivi;
11. considerando che la Spagna, mantenendo dopo il 1° gennaio 1986 il regime di tariffe preferenziali di trasporto instaurato con decreto legge n. 22/62 e con legge n. 46/81, ha mantenuto misure ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CEE per quanto riguarda imprese pubbliche, ossia le compagnie nazionali di trasporto Iberia e Transmediterranea;
12. considerando che a norma dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato CEE la Commissione deve vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90 rivolgendosi, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni;
13. considerando che nel quadro dell'articolo 90, paragrafo 1 vanno rispettate in particolare le disposizioni dell'articolo 7 del trattato CEE, in virtù delle quali è vietata qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità;
14. considerando che la Spagna ha continuato ad applicare il suo regime preferenziale di trasporti dopo il 1° gennaio 1986, nonostante che nelle misure transitorie dell'Atto di adesione non fosse prevista alcuna clausola derogatoria in tal senso, e che è quindi necessario mettere fine alla discriminazione effettuata in base alla nazionalità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono incompatibili con le disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CEE, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo trattato le seguenti disposizioni:

- l'articolo 1 del decreto-legge spagnolo n. 22/62 « Sovvenzione ai collegamenti aerei con le isole Canarie »;
- l'articolo 1 della legge spagnola n. 46/81 « Riduzione di tariffe per gli spagnoli residenti alle isole Baleari »;
- l'articolo 1 del decreto reale spagnolo n. 3269/82 « Attestato della residenza a titolo della riduzione delle tariffe e del versamento della sovvenzione al trasporto regolare tra la penisola, le isole Canarie e le isole Baleari »,

per la parte in cui esse riservano l'applicazione delle riduzioni delle tariffe di trasporto da esse previste ai cittadini spagnoli residenti nelle provincie delle Baleari, Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife, escludendo dal beneficio i cittadini degli altri Stati membri residenti in tali isole.

*Articolo 2*

La Spagna informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure da essa adottate per conformarvisi.

*Articolo 3*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1987.

*Per la Commissione*

Peter SUTHERLAND

*Membro della Commissione*